

Spett.le

Comune di VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI. MOBILITA' E TRASPORTI

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e sedi Terraferma

PEC.: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

OGGETTO: Elettrodotto 132 kV codice 23.070F1 denominato "FLAG – CP MESTRE", campata tra i sostegni n°45 - n°46 nel territorio del comune di Venezia.

C.I. 15219 "NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A FAVARO VENETO".

Con riferimento alla Vs. pari oggetto del 08/11/2022 e successiva integrazione del 09/12/2022, preso atto del progetto definitivo da Voi trasmesso, Vi comunichiamo che abbiamo esaminato gli elaborati alla luce della normativa di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Ai sensi di quest'ultima normativa, "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio", devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2). All'interno di dette fasce non è, infatti, consentita "alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (art. 4, comma 1, lett. h, legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). Il D.P.C.M. 8/7/2003 precisa inoltre (art. 6 comma 1) che "per la determinazione delle Fasce di Rispetto, si dovrà far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art.4 ed alla portata in corrente in servizio normale definita dalle CEI 11.60...".

Ciò premesso, con riferimento al progetto trasmessoci, comunichiamo che:

- per quanto attiene al D.M. n° 449 del 21/03/1988, il progetto del palazzetto Indoor risulta compatibile con la linea elettrica di cui all'oggetto;
- dagli elaborati progettuali trasmessi si evince che il fabbricato in autorizzazione risulta esterno alla Fascia di Rispetto dell'elettrodotto in oggetto da noi calcolata. A tal riguardo precisiamo che, sulla base degli elaborati da voi trasmessi, abbiamo rilevato le seguenti distanze in pianta:

- tra il conduttore più basso (Terza fase) e il punto più prossimo del palazzetto: 19.89 mt
- tra l'asse della linea e il punto più prossimo del palazzetto: 22.68 mt.

Precisiamo inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni, declinando, sin d'ora, qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero derivare, a persone e/o cose, per il mancato rispetto delle medesime:

- Al di sotto e in avvicinamento dei conduttori non dovranno essere realizzati luoghi destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo, né dovrà arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- l'eventuale piantumazione di essenze e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato, dalla norma CEI 64-7 (tenuto conto dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) e dall'art. 83 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;
- nella realizzazione di eventuali parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti, i cui sostegni sono muniti di impianti di messa a terra e sono, pertanto, soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente;
- Tutta la viabilità di accesso asservita all'impianto sportivo e ai parcheggi dovrà essere conforme alle distanze prescritte dal DM 449/88 garantendo i franchi previsti tra conduttori e piano viario finito compreso l'eventuale impianto d'illuminazione (tenuto conto dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C).
- È vietato il posizionamento di essenze arboree: piante/arbusti ad alto fusto, sotto i conduttori di linea, in ogni caso il loro accrescimento non dovrà ostacolare in nessun modo il regolare esercizio dell'elettrodotto.

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Camin

UICAM\TPR-F53Ter-2022
T.23.070F1 _ c.45-46 Comune di Venezia _ Risposta
Copia a TPR

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.